

dell'Ente; mantenendo al Governo, così come la legge stabilisce, il compito affidato a vari ministeri di approvare o meno il piano messo appunto in autonomia dall'Ente stesso. (4-16273)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

ROSSIELLO. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

la sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 23 giugno 2005 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 288 del 2003, dell'articolo 3, commi 2 e 3, dell'articolo 4, comma 3, dell'articolo 13, comma 1 e dell'articolo 16, commi 1 e 2 dello stesso decreto legislativo;

tutti i commi dichiarati incostituzionali affidavano al ministero della salute la potestà (diritto) di nominare i propri rappresentanti nei consigli di amministrazione sia degli I.R.C.C.S. trasformati in fondazioni che di quelli non trasformati, affermando che ... « queste disposizioni sono incostituzionali nella parte in cui pretendono di riservare, mediante organi legislativi, alcune designazioni ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici, che non appartengono più all'area degli enti statali, ribadendo, quindi, la esclusiva potestà delle Regioni alla nomina degli organi di gestione di enti, nello specifico Istituti di Ricerca che agiscono come strutture sanitarie, per la parte assistenziale, del Servizio Sanitario Regionale;

è stato dichiarato incostituzionale il potere di controllo sugli atti amministrativi degli I.R.C.C.S., da parte del ministero della salute, affermando che « il riconoscimento degli I.R.C.C.S. come enti autonomi, dotati di propri statuti ed organi di controllo interni ed operanti nell'ambito

della legislazione regionale di tipo concorrente rende manifesto come non sia conforme a Costituzione attribuire al ministero della salute veri e propri poteri di controllo amministrativo su di essi », con ciò ribadendo ulteriormente l'autonomia che la Costituzione attribuisce e riconosce alle Regioni nelle azioni di controllo delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale, in quanto rispondenti alla legislazione regionale;

la Corte Costituzionale ha inteso, dichiarando l'illegittimità costituzionale dei predetti commi del decreto legislativo n. 288 del 2003, ribadire « che ciascuna Regione possa esercitare il proprio potere legislativo anche in questo particolare settore »... che è quello delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale;

risulta che il ministero della salute abbia emanato in data 29 luglio 2005 i decreti di nomina dei commissari straordinari degli I.R.C.C.S. pubblici della regione Puglia, Ospedale Oncologico di Bari e Istituto « De Bellis » di Castellana Grotte;

questi atti risulterebbero non conformi alla sopracitata sentenza della Corte Costituzionale;

secondo l'interrogante alla luce della predetta sentenza, pertanto, sarebbe stato auspicabile da parte del Ministero affrontare, in attesa delle modifiche del decreto legislativo n. 288 del 2003 nella Conferenza Stato Regioni, le problematiche del vuoto legislativo creatosi e concertare con le Regioni la nomina dei Commissari, in quanto il principio che attribuisce il potere di nomina alle Regioni, dichiarato dalla Corte Costituzionale, rende nullo il potere attribuito al Ministro della salute dalle precedenti normative —:

quali siano state le ragioni per le quali si è proceduto in maniera intempestiva e senza consultare il presidente della giunta regionale della Puglia, alla emanazione dei decreti di nomina dei Commissari dei succitati I.R.C.C.S. e se non ritenga opportuno revocarli. (4-16267)